

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 448

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1994

Istituzione dell'amministrazione di sostegno

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La mutata realtà sociale determinata dall'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, che, com'è noto, sulla scia delle più moderne tendenze psichiatriche, ha sancito la chiusura dei manicomi con conseguente reinserimento degli infermi di mente nel mondo delle relazioni, pone all'attenzione dei giuristi nuove e complesse questioni. Oggi il disturbato mentale è un individuo che il più delle volte vive nel contesto sociale: si muove, compie acquisti, va in vacanza e dunque si trova ad affrontare tutti i piccoli problemi ed i rischi della vita quotidiana (su tali punti v. *La protezione giuridica dell'insufficiente mentale*, a cura di E. Russo, Atti del I Convegno Nazionale su *La condizione giuridica del cittadino handicappato psichico* tenuto a Perugia nei giorni 25-27 gennaio 1985, Napoli 1990, *passim*; *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, a cura di P. CENDON, Atti del Convegno tenuto a Trieste nei giorni 12-14 luglio 1986, Napoli 1988, *passim*).

Tuttavia, egli spesso non è in condizioni di provvedere adeguatamente ai propri interessi e gli strumenti tradizionali di protezione predisposti dal codice civile non sempre risultano soddisfacenti. L'interdizione, infatti, determinando l'assoluta incapacità d'agire del soggetto, almeno sotto il profilo patrimoniale, si presenta come istituto eccessivamente penalizzante e severo, finalizzato com'è a salvaguardare interessi dei familiari o di terzi. Essa, d'altro canto, nell'escludere l'interdetto da ogni attività giuridica, la quale non può prescindere da margini di libertà e d'autonomia, non valorizza le residue capacità intellettive, in netto contrasto con la sentita esigenza di fare ogni sforzo per tentare di recuperare e reinserire i soggetti deboli. L'inabilitazio-

ne, in quanto volta esclusivamente ad integrare la manifestazione di volontà del soggetto parzialmente incapace nel caso in cui debba compiere atti di straordinaria amministrazione, può forse svolgere un ruolo limitato e settoriale nei casi di prodigalità, ma non risulta efficace per risolvere molte situazioni dei soggetti deboli, soprattutto perchè non concede spazio, almeno nell'interpretazione corrente, per l'attribuzione di una funzione sostitutiva al curatore.

In presenza di tali inconvenienti caratteristici dell'interdizione e dell'inabilitazione, altri Paesi che pur si rifanno alla nostra stessa tradizione giuridica hanno già reagito, creando strumenti dotati di flessibilità e duttilità per graduare in misure di protezione personalizzate le soluzioni da adottare. Si pensi alle esperienze della Francia, della Spagna e dell'Austria (cfr. G. LISELLA, *Fondamento e limiti dell'incapacitación nell'ordinamento spagnolo*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 771 ss.; P.M. VECCHI, *La riforma austriaca della tutela degli incapaci*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 37 ss.; A. VENCHIARUTTI, *La protezione giuridica del disabile in Francia, Spagna e Austria. Prospettive di riforma nel sistema italiano*, in *Dir. fam. e pers.*, 1988, p. 1455 ss.; G. AUTORINO STANZIONE, *Infermità mentale e tutela del disabile negli ordinamenti francese e spagnolo*, Camerino-Napoli 1990, *passim*; C. TORTORICI PASTOR, *Minore età e «handicaps» nel diritto civile spagnolo*, Camerino-Napoli 1990, *passim*).

Del resto, la rigidità e l'anacronismo dei sistemi di protezione vigenti nel nostro ordinamento sono già stati stigmatizzati dalla dottrina più sensibile (cfr., ad es., P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli 1972, *passim*; Id., *Gli istituti di protezione e di promozione dell'«infermo di mente»*. A proposito del-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'handicappato psichico permanente, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 46 ss.; G. LISELLA, *Interdizione «giudiziale» e tutela della persona. Gli effetti dell'incapacità legale*, Camerino-Napoli 1984, *passim*; C.M. BIANCA, *La protezione giuridica del sofferente psichico*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, p. 25 ss.), la quale non ha mancato di sottolineare l'opportunità di provvedere ad una riforma del codice civile in materia di infermi di mente (v., per tutti, P. CENDON, *Infermi di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile*, in *Pol. dir.*, 1987, p. 621 ss., ove è riportata anche una bozza di proposta di legge, p. 653 ss.; per un'analisi critica della proposta cfr. G. LISELLA, *Infermità fisica o mentale e codice civile. Note su una proposta di riforma*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 53 ss.). In tale contesto il disegno di legge (Atto Camera n. 2571) d'iniziativa dei ministri Amato, Bompiani, Conso e Costa, dal titolo «Istituzione dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi» e presentato nella passata legislatura alla Camera dei deputati in data 23 aprile 1993, costituisce già un'importante testimonianza della improcrastinabile necessità di una rimeditazione legislativa sulla condizione giuridica dei disabili.

A tale progetto per buona parte si ispira la presente proposta non senza apportare modifiche ed innovazioni per svilupparne le potenzialità. Il tentativo è quello di colmare la ricordata lacuna normativa, prospettando una disciplina che comprima al minimo possibile i diritti e la libertà di iniziativa della persona che a causa delle precarie condizioni di salute non è in grado di provvedere ai propri interessi, senza sacrificare l'operatività di opportuni strumenti di protezione e di sostituzione. Il tutto mantenendo gli attuali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione che conservano vigenza ed applicabilità.

Sulla consapevolezza che talvolta le condizioni di salute del disabile non richiedono una dichiarazione di incapacità legale ma soltanto la previsione di un aiuto nella gestione dei propri interessi, si prevede la nomina dell'amministrazione di sostegno

con funzioni integrative e/o sostitutive senza comprimere la sfera di libertà dell'infermo. D'altro canto, di là da ogni riferimento alla rappresentanza volontaria, la migliore dottrina ha già chiarito che nel vigente ordinamento la rappresentanza legale non presuppone necessariamente l'incapacità d'agire del soggetto rappresentato (L. BRUSCUGLIA, *Legge 13 maggio 1978, n. 180. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*, in *Nuove leggi civ. commentate*, 1979, p. 198).

Interessata alla nomina dell'amministratore di sostegno è la persona, anche se minore emancipato, che per effetto di una grave malattia o menomazione non è in grado di provvedere ai propri interessi o di amministrare il suo patrimonio. Si è ritenuto di non dover richiamare tra i presupposti dell'amministrazione l'età avanzata. Ciò perchè o la senilità incide sulla salute e quindi si sostanzia in uno stato patologico, oppure, se è espressione di un aspetto fisiologico della vita umana, non può legittimare intrusioni di sorta nella sfera di libertà del soggetto e men che meno una dichiarazione d'incapacità (cfr. P. PERLINGIERI, *Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 80 ss.; P. STANZIONE, *Le età dell'uomo e la tutela della persona. Gli anziani*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, I, p. 439 ss.; G. LISELLA, *Rilevanza della «condizione di anziano» nell'ordinamento giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 794 ss.). Il riferimento al minore emancipato trova giustificazione nella considerazione che a questi è riconosciuta una seppur limitata capacità, sì che in alcune ipotesi, anche se marginali, potrebbe risultare utile una sostituzione nella realizzazione di alcuni atti.

Con riferimento all'autorità giudiziaria competente, la scelta è caduta sul giudice tutelare per dare snellezza al procedimento e perchè dalla nomina dell'amministratore non scaturisce alcuna condizione di incapacità, con la conseguenza di creare una legittimazione concorrente tra beneficiario e amministratore.

Quanto alla durata delle funzioni, si è ritenuto di doverla individuare a tempo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indeterminato per le situazioni di maggiore incertezza e a tempo determinato o determinabile per le situazioni transitorie o per ipotesi di ricovero in case di cura.

Nella determinazione dei legittimati a proporre l'istanza di nomina e dei soggetti tra i quali preferibilmente deve essere scelto l'amministratore, si è pensato di far riferimento anche al convivente che dai registri dello Stato civile risulti avere la stessa residenza del beneficiario al fine di valorizzare il ruolo della famiglia ancorché non fondata sul matrimonio.

Il procedimento è sostanzialmente celere e semplificato, ma comunque idoneo a garantire una puntuale istruzione della questione ed a far fronte a situazioni di urgenza con la nomina di un curatore provvisorio.

In relazione ai poteri dell'amministratore, sarà il decreto di nomina ad individuare - esclusa la donazione - quali atti egli ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario e a quali può intervenire, su espressa richiesta di questi, per prestare assistenza. Quest'ultima opzione è determinata dalla considerazione che talvolta è utile dare la possibilità ad un soggetto capace che presenta qualche debolezza di farsi assistere negli atti di maggiore importanza per controllarne la regolarità e per assicurare il terzo che non voglia esporsi al pericolo di un'azione di annullamento per incapacità naturale.

Per i casi più gravi è prevista la dichiarazione di amministrazione di sostegno incapacitante. Qui, incidendo il provvedimento giurisdizionale sulla capacità del beneficiario, si è ritenuto, con un esplicito rinvio agli articoli 712 e seguenti del codice di procedura civile, di attribuire la competenza al tribunale con l'intento di riconoscere anche al soggetto che sarà sottoposto ad amministrazione di sostegno incapacitante le stesse garanzie previste per l'inabilitando e l'interdicendo, anche al fine di scongiurare eventuali dubbi di legittimità costituzionale.

Anche in ipotesi di amministrazione incapacitante sarà la sentenza a determinare l'estensione ed i limiti dell'incapacità, le

funzioni dell'amministratore, gli atti che egli ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario o ai quali deve partecipare in qualità di assistente. La sentenza si caratterizza dunque per una intrinseca elasticità che consente di realizzare una forma di difesa per così dire su misura, cioè in considerazione dei bisogni specifici del disabile, soddisfacendo ad un tempo l'esigenza di proteggere i suoi interessi, quella di non escluderlo nei limiti del possibile dalle attività civili e quella di svilupparne le residue energie psicofisiche. Si dà così al giudice la possibilità sia di determinare specifiche sfere d'incidenza dell'incapacità legale - ad esempio, l'incapacità può essere dettata per tutti gli atti di natura patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione - sia di individuare specifici atti che, pur essendo riconducibili alla sfera di operatività dell'incapacità, possono essere realizzati validamente dal soggetto: ad esempio, l'incapacità può essere dichiarata anche con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione, eccetto gli atti di acquisto di generi alimentari e di capi d'abbigliamento. In sostanza è il giudice a stabilire quali atti o categorie di atti il beneficiario può compiere da solo, quali con l'assistenza dell'amministratore e quali non può realizzare di persona perchè riservati alla competenza esclusiva del rappresentante legale.

Stante l'incidenza della sentenza sulla capacità d'agire, con la tecnica del rinvio alle disposizioni che disciplinano l'interdizione e l'inabilitazione è assicurata al provvedimento giurisdizionale un'adeguata forma di pubblicità per avvertire i terzi anche in funzione dell'annullabilità degli atti ricompresi nella sfera di operatività della sentenza.

L'articolo 1 prevede le condizioni in presenza delle quali si deve provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno secondo le modalità indicate nell'articolo 2. L'esclusivo riferimento alla pretura nel cui circondario la persona ha la residenza per la determinazione della competenza territoriale è giustificato dalla considerazione che per la istituzione dell'amministrazione di sostegno non incapacitante, poichè

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essa non ha alcuna incidenza sulla capacità legale ma si limita ad attribuire all'amministratore il potere-dovere di compiere atti nell'interesse del beneficiario, non è prevista alcuna forma di pubblicità, sì che un eventuale richiamo al domicilio o alla dimora avrebbe potuto determinare una sovrapposizione di competenze.

L'articolo 2 individua i soggetti legittimati a promuovere la nomina dell'amministratore, che avverrà con decreto motivato immediatamente efficace. Tra gli altri è stato indicato il «responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura o nell'assistenza della persona interessata» per consentire una pronta valutazione in tutte le situazioni di apparente disabilità gestoria.

L'articolo 3 disciplina la scelta dell'amministratore richiamando l'articolo 348 ss. del codice civile, ma sottolineando l'opportunità, là dove ricorrano le condizioni, di preferire il coniuge non separato o il convivente che dai registri dello stato civile risulti avere la stessa residenza del beneficiario.

L'articolo 4 determina il procedimento per la nomina. Come si può facilmente costatare si tratta di una procedura celere e semplificata, ma ad un tempo idonea a far assumere al giudice tutte le informazioni per una corretta decisione. Per far fronte ai casi più urgenti si attribuisce inoltre al giudice la possibilità di nominare immediatamente un amministratore provvisorio e di assumere tutti i provvedimenti che possono occorrere per la cura dell'interessato o per l'amministrazione o la conservazione del suo patrimonio.

L'articolo 5 statuisce quali atti l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del malato. Si è ritenuto tuttavia di escludere la donazione, giacchè essa nel vigente ordinamento non è consentita, se non in specifici casi, nè ai genitori esercenti la potestà nè al tutore (articolo 777 del codice civile) nè allo stesso minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (articolo 774 del codice civile). D'altro canto non bisogna dimenticare che il beneficiario dell'amministrazione di

sostegno non incapacitante conserva integra la capacità, sì che, se ricorrono le circostanze, può provvedere di persona agli atti di donazione. Si è stabilito altresì che, salvi i disposti degli articoli 375 e 394, terzo comma, seconda parte, del codice civile e salvo che il giudice non disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che l'amministratore è autorizzato a compiere non possono essere realizzati senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare. Il riferimento agli articoli 375 e 394 si giustifica perchè perfino il minore emancipato con l'assistenza del curatore necessita, per la valida realizzazione degli atti qui richiamati, dell'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Il termine di prescrizione per l'annullamento degli atti realizzati dall'amministratore senza le previste autorizzazioni o in opposizione d'interessi col beneficiario è stato fatto decorrere dal giorno in cui l'amministratore di sostegno che ha realizzato l'atto cessa dalle funzioni per dare la possibilità al nuovo amministratore di valutare la correttezza adottata nella gestione degli interessi del malato. Per la verità, conservando il beneficiario la capacità d'agire, si sarebbe potuto far decorrere il termine di prescrizione dal giorno della realizzazione dell'atto. Tuttavia, l'opzione appare giustificata se si considera che l'amministratore di sostegno potrebbe durare in carica per più di cinque anni e il beneficiario potrebbe non essere a conoscenza della realizzazione dell'atto, sì che si sarebbe corso il rischio di rimettere all'esclusiva volontà dell'amministratore, cioè proprio del soggetto che avrebbe attivato il comportamento antigiusdicario, la decisione sull'opportunità di avvalersi della possibile impugnazione. Infine si è prevista la decadenza dell'amministrazione di sostegno con l'assunzione delle funzioni da parte dell'amministratore provvisorio nominato nel giudizio di amministrazione incapacitante o del tutore provvisorio dell'interdicendo o del curatore provvisorio dell'inabilitando per evitare qualsiasi sovrapposizione di competenza, posto che tali nomine talora sono opportune per i riflessi che hanno sull'annullabilità degli atti realiz-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zati personalmente dall'interessato qualora alla nomina segua la sentenza (vedi l'articolo 8, settimo comma, e l'articolo 427 del codice civile). D'altra parte è sembrato comunque utile attribuire una qualche rilevanza alla decisione del giudice che per ultimo ha valutato le condizioni di salute del malato.

L'articolo 6, nel determinare i doveri dell'amministratore, sottolinea che egli deve in ogni caso perseguire gli interessi del beneficiario ed individua i meccanismi di soluzione dei conflitti di volontà tra beneficiario e amministratore di sostegno e gli strumenti di intervento per le ipotesi in cui questi non adempia i propri doveri con la necessaria diligenza.

L'articolo 7 prevede la possibilità di revoca dell'incarico attribuito all'amministratore con le stesse modalità previste per la nomina.

L'articolo 8 individua l'amministrazione di sostegno incapacitante, caratterizzata - come accennato - dalla graduabilità dell'incapacità, per la dichiarazione della quale si è preferito far riferimento ai procedimenti di interdizione e di inabilitazione per fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale riconducibile ad eventuali disparità di trattamento. Si è ritenuto opportuno estendere la possibilità di sottoporre ad amministrazione di sostegno incapacitante anche il minore non emancipato, giacché nel vigente ordinamento esistono attività per la valida realizzazione delle quali non è richiesta la maggiore età ma un'età diversa: si pensi all'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (modificato dall'articolo 13 della legge 8 marzo 1975, n. 39), che attribuisce all'autore che abbia compiuto i sedici anni di età «la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano». Ovviamente, riguardo al minore, esistendo già un rappresentante legale, gli effetti dell'amministrazione incapacitante durante la minore età saranno limitati ai

solli fini dell'annullabilità degli atti realizzati personalmente dal minore. Ed è perciò che l'efficacia della nomina dell'amministratore di sostegno è posticipata al raggiungimento della maggiore età. Il rinvio alle disposizioni del titolo XII del libro I del codice civile, in quanto compatibili, consente, inoltre, di estendere all'amministratore di sostegno per un verso le disposizioni di garanzia o quelle che regolamentano l'efficacia della sentenza e per altro verso - in virtù del richiamo di cui all'articolo 424 del codice civile - quelle relative alla tutela dei minori ed alla curatela degli emancipati.

L'articolo 9, in conformità all'articolo 418 del codice civile, dà la possibilità di dichiarare l'amministrazione di sostegno incapacitante anche se è promossa istanza d'interdizione o d'inabilitazione, con la precisazione che in quest'ultimo caso gli effetti della sentenza possono essere soltanto meno estesi di quelli derivanti dalla dichiarazione d'inabilitazione. Per pervenire ad un provvedimento incapacitante più incisivo rispetto a quello richiesto è invece necessaria l'istanza del pubblico ministero.

Nell'articolo 10 è disciplinata per rinvio la revoca dell'amministrazione di sostegno incapacitante: naturalmente nel giudizio di revoca si può pervenire anche all'instaurazione di una misura di protezione più blanda.

Infine, nell'articolo 11, in considerazione delle finalità sociali e della natura dell'istituto, si è previsto che gli atti ed i provvedimenti del procedimento di nomina e di revoca dell'amministrazione di sostegno non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti da tasse, imposte e tributi. Tale trattamento non comporta un profilo di maggiore onerosità a carico della finanza pubblica, tenuto conto che, trattandosi di funzione nuova (peraltro di limitata entità quantitativa) introdotta dal provvedimento in esame, le relative entrate eventuali non potevano già risultare negli equilibri del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Condizioni)

1. Quando una persona, anche se minore emancipato, per effetto di grave malattia o menomazione, non è in grado di provvedere ai propri interessi o di amministrare il suo patrimonio, il giudice tutelare della pretura nel cui circondario essa ha la residenza provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno.

Art. 2.

(Nomina dell'amministratore di sostegno)

1. La nomina dell'amministratore, disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo, può essere chiesta dall'interessato o da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile o dal convivente che dai registri dello stato civile risulti avere la stessa residenza ovvero dal responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. La nomina dell'amministratore di sostegno può essere disposta a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, si seguono per il rinnovo le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

(Scelta dell'amministratore di sostegno)

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario con preferenza per il coniuge non separato o per il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

convivente di cui all'articolo 2 ovvero secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile in quanto compatibili.

2. Sono applicabili all'amministrazione di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

Art. 4.

(Procedimento)

1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 2, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, il suo domicilio, la sua residenza o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. All'istanza deve essere allegata certificazione medica rilasciata da un medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione ed i suoi effetti sulla idoneità dell'interessato a provvedere ai propri interessi.

3. Il giudice può sentire direttamente la persona alla quale il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

4. Il giudice può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice assume le necessarie informazioni anche interpellando, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli ed i conviventi della persona alla quale il procedimento si riferisce.

6. Il giudice può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di necessità ed urgenza il giudice tutelare può nominare immediata-

mente un amministratore di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell'interessato o per l'amministrazione e la conservazione del suo patrimonio. Si applica l'articolo 3.

Art. 5.

(Poteri dell'amministratore di sostegno)

1. Il giudice, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno stabilisce, esclusa la donazione, quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario e a quali atti può intervenire, su richiesta di questi, per prestare assistenza.

2. Salvo il disposto degli articoli 375 e 394, terzo comma, seconda parte, del codice civile e salvo che il giudice disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati nel comma 1 non possono essere compiuti dall'amministrazione di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare.

3. Se l'amministratore di sostegno si trova in opposizione d'interessi col beneficiario, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

4. Gli atti compiuti in contrasto con le disposizioni dei commi 2 e 3 possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'amministratore di sostegno che ha realizzato gli atti annullabili cessa dalle funzioni.

5. L'amministratore di sostegno decade dal proprio ufficio con l'assunzione delle funzioni dell'amministratore provvisorio nominato in giudizio ai sensi dell'articolo 8, del tutore provvisorio dell'interdicendo o del curatore provvisorio dell'inabilitando.

Art. 6.

(Doveri dell'amministratore di sostegno)

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve perseguire gli interessi del beneficiario, tenendo conto, ove possibile ed opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario medesimo, delle sue aspirazioni e deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 379, 380, 381 e 382 del codice civile.

3. Su richiesta del giudice o del beneficiario, l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 5.

4. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o sia per essere compiuto un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire gli interessi o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

5. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 4, indica quali sono gli atti da compiere; nei casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

Art. 7.

(Revoca e modifica del provvedimento)

1. Il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 2 possono rivolgere istanza motivata al giudice tutelare per la modifica o la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore.

3. Il giudice provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

Art. 8.

(Amministrazione di sostegno incapacitante)

1. Se è opportuno porre il beneficiario in condizione d'incapacità legale, l'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno va inoltrata ai sensi degli articoli 712 e seguenti del codice di procedura civile e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Ai soli fini dell'annullabilità degli atti per la valida realizzazione dei quali non è richiesta la maggiore età può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno anche il minore di età. In tal caso la nomina dell'amministratore avrà efficacia dal raggiungimento della maggiore età.

3. Le domande per la dichiarazione di amministrazione di sostegno incapacitante riguardanti il minore di età o il minore emancipato devono essere proposte davanti al tribunale per minorenni.

4. La sentenza determina l'estensione ed i limiti dell'incapacità, le funzioni dell'amministratore, gli atti che egli può compiere nell'interesse del beneficiario o ai quali deve partecipare ai sensi dell'articolo 394 e seguente del codice civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 596, 774, 776, 777 e 779 del codice civile.

5. Della sentenza è data comunicazione, ai sensi dell'articolo 42 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al giudice tutelare, che provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno secondo le modalità previste nella presente legge. Si applica l'articolo 44 delle predette disposizioni.

6. Secondo i casi, la sentenza è immediatamente annotata nel registro delle tutele o delle curatele o in entrambi con le modalità previste nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

7. Se ricorrono condizioni di opportunità può essere nominato in giudizio, ai sensi dell'articolo 717 del codice di procedura

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

civile, anche per gli effetti dell'articolo 427 del codice civile, un amministratore provvisorio, semprechè la persona interessata sia stata sentita direttamente dal giudice.

8. Gli atti ricompresi nella sfera di operatività della sentenza compiuti senza l'osservanza delle indicazioni in essa contenute possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, compatibilmente con le funzioni a lui attribuite ai sensi del comma 4, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è cessata la condizione di incapacità legale.

9. In quanto compatibili con la presente legge si applicano le disposizioni del titolo XII del libro I del codice civile.

Art. 9.

(Poteri dell'autorità giudiziaria)

1. Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata, anche d'ufficio, l'amministrazione di sostegno incapacitante.

2. Si può procedere con le stesse modalità di cui al comma 1 se viene promosso il giudizio di inabilitazione; in tal caso però la dichiarazione di amministrazione di sostegno non può riguardare che la specificazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ai quali l'amministratore deve partecipare.

3. Se nel giudizio di inabilitazione o di dichiarazione dell'amministrazione di sostegno incapacitante si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'istituzione di una misura di protezione più incisiva, il pubblico ministero ne fa istanza al tribunale che provvede nello stesso giudizio negli accertamenti del caso.

Art. 10.

(Revoca dell'amministrazione di sostegno incapacitante)

1. Per la revoca dell'amministrazione di sostegno incapacitante si applicano le di-

sposizioni che disciplinano la revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione in quanto compatibili.

2. Nel giudizio di revoca di una misura di protezione può essere dichiarata altra misura di protezione meno incisiva o può essere ridotta la sfera di operatività dell'amministrazione incapacitante.

Art. 11.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti)

1. Gli atti ed i provvedimenti del procedimento di nomina e di revoca dell'amministrazione di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti da tasse, imposte e tributi.